

XIX legislatura

A.S. 1742:

**“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29
ottobre 2025, n. 156, recante misure
urgenti in materia economica”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Dicembre 2025

n. 314



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, « A.S. 1742: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL314, dicembre 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1, commi 1-3 (<i>Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina</i>)	1
Articolo 1, commi 4-5 (<i>Rifinanziamento della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina e disposizioni concernenti la società Autobrennero S.p.A.</i>)....	2
Articolo 2, commi 1-2 (<i>Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria</i>)	3
Articolo 2, commi 3-4 (<i>Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria</i>)	4
Articolo 3 (<i>Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti, economia dello spazio e salute</i>)	5
Articolo 3-bis (<i>Disposizioni urgenti per l'utilizzo di fondi del PNRR da parte degli enti locali</i>).....	10
Articolo 3-ter (<i>Misure urgenti per garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica</i>).....	11
Articolo 3-quater (<i>Disposizioni in materia di edilizia sanitaria</i>)	14
Articolo 4, commi 1-4 (<i>Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»</i>).....	17
Articolo 4, commi 5-8 (<i>Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»</i>).....	20
Articolo 5, comma 1 (<i>Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi</i>).....	23
Articolo 5, commi 2-4 (<i>Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi</i>).....	24
Articolo 6 (<i>Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa</i>)	25
Articolo 6-bis (<i>Disposizioni urgenti per la chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale</i>).....	27
Articolo 6-ter (<i>Cooperazione di polizia in ambito migratorio</i>)	30
Articolo 7 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	30

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1, commi 1-3 **(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina)**

Il comma 1 incrementa l'autorizzazione di spesa a favore di RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005, di 1.400 milioni di euro per l'anno 2025, per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi.

Il comma 2 incrementa l'autorizzazione di spesa a favore di RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge n. 234 del 2021, di 400 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 3 dispone che nelle more dell'aggiornamento del Contratto di Programma parte servizi, RFI è autorizzata all'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalità ivi indicate.

Il comma 3-bis, inserito dalla Camera dei deputati, include l'accantonamento annuale versato nel Fondo ferrovia dalla società Autostrade del Brennero S.p.a. tra i costi operativi della società, ai fini del calcolo della quota del margine operativo lordo da essa dovuta allo Stato.

La RT annessa al DDL iniziale ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	Incremento delle risorse destinate a RFI S.p.A. per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, di cui all'art. 1, c. 86, della L. 266/2005 - manutenzione straordinaria	S	K	1.400				1.400				1.400			
2	Incremento delle risorse destinate a RFI S.p.A. nell'ambito del contratto di programma - parte servizi 2022-2027, di cui all'art. 1, c. 396, della L. 234/2021	S	K	400				400				400			

Al riguardo, pur se gli oneri appaiono limitati all'entità dello stanziamento, si osserva che la spesa in esame assume natura di conto capitale e, pertanto, andrebbero chiariti i motivi per cui sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sono stati scontati effetti integralmente solo nell'anno

2025, anche alla luce dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame nel corso della parte finale dell'esercizio finanziario 2025.

Per quanto concerne il comma 3-bis, inserito dalla Camera dei deputati, che include tra i costi operativi della società Autostrade del Brennero Spa, per il solo calcolo della quota del margine operativo lordo da attribuire allo Stato, l'accantonamento annuale versato nel cd. Fondo ferrovia, si osserva che tale inclusione sembrerebbe determinare una riduzione della quota del predetto margine operativo dovuta allo Stato. Ciò premesso, andrebbe chiarito se la predetta inclusione possa determinare, rispetto alla legislazione vigente, una riduzione dei versamenti alle entrate del bilancio dello Stato, corrispondente all'importo del citato accantonamento annuale al Fondo ferrovia.

Articolo 1, commi 4-5

(Rifinanziamento della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina e disposizioni concernenti la società Autobrennero S.p.A.)

Il comma 4 prevede un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro nell'anno 2025 all'*Economic Resilience Action (ERA) Program* dell'*International Finance Corporation (IFC)*, parte del Gruppo Banca Mondiale, a beneficio del settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e, al contempo, per rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo in esame, rinviando, per la relativa copertura finanziaria, alle disposizioni di cui all'articolo 7.

La RT annessa al ddl iniziale conferma che il comma 4 prevede un incremento, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 582, della legge di bilancio per il 2017, volta a consentire l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro nell'anno 2025 a favore dell'*Economic Resilience Action (ERA) Program* della *International Finance Corporation (IFC)*, con l'obiettivo di sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e, al contempo, di rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane.

Sul comma 5, ribadisce che la disposizione rinvia all'articolo 7 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme effetti in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
4	Incremento del contributo a fondo perduto finalizzato al sostegno del settore privato ucraino attraverso l' <i>Economic Resilience Action (ERA) Program</i> della <i>International Finance Corporation (IFC)</i> di cui all'art. 1, c. 582, della L. 232/2016	S	C	40				40				40			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che si tratta di un tetto massimo di spesa in presenza di onere rimodulabile, non ci sono osservazioni.

Sui profili di copertura, si rinvia all'articolo 7.

Articolo 2, commi 1-2

(Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria)

Il comma 1 incrementa le risorse del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 2 incrementa il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025.

La RT annessa al DDL iniziale in merito al comma 1 afferma che il rifinanziamento del Fondo, quantificato sulla base dei dati forniti dal Gestore del Fondo, è necessario al fine di assicurare la continuità del rilascio delle garanzie sino al termine dell'anno 2025.

Con riferimento al comma 2, la RT ne ribadisce il contenuto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

<i>(milioni di euro)</i>															
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	Incremento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'art. 1, c. 48, lett. c), della L. 147/2013	S	K	75,6								75,6			
2	Incremento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'art. 239, c. 1, del D.L. 34/2020	S	K	3,5				3,5				3,5			

Al riguardo, con riferimento al comma 1 e agli effetti sui saldi, si rileva che alla norma originaria della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) il prospetto riepilogativo ascriveva effetti sia sul saldo di fabbisogno sia sul saldo di indebitamento netto, ma in misura attenuata e pari a circa il 4,5% delle risorse indicate sul saldo netto da finanziare. Infatti, la RT stimava gli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno in base al profilo di escussione della garanzia che era reputato analogo a quello stimato per il Fondo di garanzia per le PMI. Successivamente nelle leggi che hanno disposto il rifinanziamento non sono più stati imputati effetti in termini di fabbisogno e quanto all'indebitamento netto sono stati imputati effetti non più parziali ma integrali, pari ai rifinanziamenti previsti. Pertanto, il prospetto in esame risulta allineato ai criteri utilizzati negli ultimi anni, anche se andrebbero forniti chiarimenti sui criteri adoperati nell'imputazione degli effetti e le ragioni per cui è stata abbandonata la metodologia utilizzata inizialmente.

Si ricorda che poiché le garanzie in esame dovrebbero corrispondere alle garanzie standardizzate ai sensi del SEC, è possibile stimare su un gran numero di prestiti quanti risulteranno inadempienti, pertanto si registra una passività nei conti del garante pari al valore attuale delle presunte escussioni di garanzie sul totale delle garanzie emesse, al netto degli importi che il garante preveda di recuperare dai debitori inadempienti e delle commissioni.

In ogni caso, sotto il profilo della prudenzialità, mentre l'imputazione integrale sull'indebitamento netto appare sovrabbondante, sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo riguardo alla predetta mancata iscrizione di effetti sul fabbisogno (da rapportare eventualmente ad una valutazione del possibile rischio di escussione).

Inoltre, anche in base a quanto affermato dalla RT, andrebbero esplicitati i dati forniti dal Gestore del Fondo, al fine della quantificazione della misura.

In merito al comma 2 si osserva che la spesa in esame assume natura di conto capitale: andrebbero pertanto chiariti i motivi per cui sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, siano stati scontati effetti integralmente solo nell'anno 2025, anche alla luce dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame nel corso della parte conclusiva dell'esercizio finanziario 2025.

Articolo 2, commi 3-4 ***(Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria)***

Il comma 3 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge n. 207 del 2024 (relativa alla concessione di borse di studio per specializzandi in alcune specialità scientifiche), di 4.423.830 euro per il 2025 e di 2.026.830 euro annui a decorrere dal 2026. Conseguentemente, il livello del fabbisogno sanitario nazionale (FSN) standard cui concorre lo Stato è incrementato di 4.423.830 euro per il 2025 e di 2.026.830 euro annui a decorrere dal 2026.

Il comma 4 provvede ai sensi dell'articolo 7 alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 83.523.830 euro per l'anno 2025 e a 2.026.830 euro annui a decorrere dal 2026.

La RT riferita al testo iniziale chiarisce che le risorse di cui al comma 3, con riferimento a 2.026.830 euro anche per il 2025, sulla base della versione iniziale dell'articolo, sono finalizzate al finanziamento, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, di borse di studio, di importo pari a 4.773 euro lordi annui, da concedere agli specializzandi appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi. Tale incremento si rende necessario in ragione del fatto che la platea di specializzandi a cui riconoscere la borsa per l'a.a. 2024-2025 risulta pari a 6.710 iscritti tra il primo e il quarto anno di corso (tenendo conto che in tale a.a. solo 872 specializzandi frequentano un quarto anno di corso in quanto iscritti a un percorso di studio di quattro anni). La RT ribadisce poi il contenuto del comma 4.

La Rel. Ill. ricorda che l'articolo 1, comma 339, della legge n. 207 del 2024 ha introdotto, a tal fine, all'articolo 8 della legge n. 401 del 2000 il comma 1-bis, disponendo che agli iscritti alle scuole di specializzazione appartenenti alle categorie di laureati indicate all'articolo 8, comma 1, della medesima legge n. 401 del 2000, spetti

una borsa di studio. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con DPCM, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In applicazione di quanto sopra riportato, si prevede che le borse siano corrisposte mensilmente agli specializzandi direttamente dalle università, alle quali spetta un rimborso di pari importo erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze, parametrato al numero degli specializzandi iscritti presso ogni ateneo.

Per le suddette finalità la citata legge di bilancio 2025, all'articolo 1, comma 340, ha provveduto ad incrementare il fondo sanitario corrente, a partire dall'anno 2025, di un importo pari a 30 milioni di euro (in relazione a una platea stimata dalla relativa RT in 6.285 studenti, sulla base di dati MUR).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al testo iniziale ascriveva alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
3	Incremento del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale, finalizzato all'erogazione di borse di studio agli specializzandi in medicina, di cui all'art. 1, c. 340, della L. 207/2024	S	C	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Al riguardo, nulla da osservare, poiché l'onere è limitato all'entità degli stanziamenti. Atteso, tuttavia, che, sulla base dei dati disponibili, l'originario stanziamento previsto dal presente articolo era congruo rispetto alle esigenze emerse, andrebbero forniti chiarimenti circa il suo incremento in relazione al 2025.

Articolo 3

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti, economia dello spazio e salute)

Il comma 1 è finalizzato ad allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ai cronoprogrammi finanziari. A tal fine, gli obiettivi finali individuati nei medesimi cronoprogrammi procedurali sono raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure, qualora successiva al medesimo anno, entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente. Si specifica che all'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021.

Il comma 2, al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico, autorizza la spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2025. Il comma 5 provvede alla relativa copertura finanziaria rinviando a quanto previsto all'articolo 7.

Il comma 3 modifica l'articolo 1, comma 276, lettera a), della legge n. 160 del 2019, laddove individua tra le attività che la Fondazione Human Technopole è tenuta a svolgere quelle volte alla realizzazione di *facility* infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori individuati dall'articolo 1, comma 116, della legge, n. 232 del 2016, da finanziare attraverso l'uso maggioritario delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della medesima n. 232 del 2016. Nello specifico, vengono soppressi i riferimenti alle somme individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, ai fini dell'individuazione delle somme da trasferire alla Fondazione con le modalità di all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 323 del 1996.

Il comma 3-bis, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 21 della legge n. 89 del 2025 che disciplina l'obbligo di stipulare contratti assicurativi o altre idonee garanzie finanziarie a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale. In particolare una modifica al comma 5 dispone che l'assicuratore non possa opporre al terzo danneggiato alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo ed è tenuto a risarcire il danno cagionato dall'operatore o dai suoi dipendenti e preposti che abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni mentre la formulazione vigente prevede che il danno vada risarcito se derivato da dolo dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti.

Il comma 4, al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale ISMETT, di cui all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024, approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025 e alla delibera CIPESS del 29 novembre 2024, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2030 l'autorizzazione alla Regione siciliana a incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e delle funzioni dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (ISMETT).

Il comma 4-bis, inserito dalla Camera dei deputati, autorizza la concessione di un contributo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a favore della Fondazione Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO). Il contributo è concesso previo parere favorevole della regione Lombardia e le relative risorse sono reperite a valere su quelle assegnate alla medesima regione nell'ambito dei finanziamenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Al fine della concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute il programma degli investimenti da effettuare. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto dello stato di avanzamento del progetto. L'erogazione dei contributi è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 4-ter, inserito dalla Camera dei deputati, prevede la facoltà, a decorrere dall'anno 2026, a determinate condizioni e nel rispetto di un determinato limite, per le regioni a statuto ordinario di destinare risorse finanziarie aggiuntive per l'assunzione, con contratti di lavoro a tempo determinato, da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, di personale sanitario o per l'incremento delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario (non dirigenziale) del comparto contrattuale della Sanità. Tali possibilità sono subordinate alle seguenti condizioni, le quali devono essere rispettate, da parte della regione, in ciascuno dei relativi ultimi tre anni:

- il conseguimento di un saldo positivo di parte corrente di lettera A2, desunto dal prospetto (di verifica degli equilibri) del rendiconto della gestione formalmente approvato;
- il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario;
- l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza.

Tali possibilità sono ammesse per un importo complessivamente non superiore al 35 per cento della media dei saldi positivi di parte corrente di lettera A2 registrati dalla regione negli ultimi tre anni.

Il comma 4-*quater*, inserito dalla Camera dei deputati, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere, nell'anno 2025, quote dei fondi istituiti, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, da INVIMIT SGR S.p.A., per il perseguimento delle seguenti finalità:

- sostenere la strategia di valorizzazione degli asset pubblici prevista dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029;
- favorire la razionalizzazione degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche.

L'importo massimo per cui si autorizza il MEF alla sottoscrizione di tali quote di fondi di investimento è pari 170 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020¹.

Il comma 4-*quinquies* destina, ai fini dell'acquisto di un acceleratore lineare e del relativo bunker finalizzato alla sua installazione, 4 milioni di euro per il 2026 all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento per l'ospedale "San Giovanni di Dio". Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007 (finalizzata alla stipula di transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti).

La RT annessa al ddl iniziale, afferma che la disposizione di cui al comma 1 ha carattere procedurale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, la disposizione, al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR ai cronoprogrammi finanziari, prevede un allineamento degli obiettivi finali individuati nei medesimi cronoprogrammi procedurali, stabilendo che gli stessi devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2026, oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente qualora successiva all'anno 2026.

In merito ai commi 2 e 5 la RT ribadisce il contenuto delle disposizioni.

Per quanto concerne il comma 3, la RT chiarisce che la disposizione non determina maggiori oneri mentre con riferimento al comma 4 evidenzia che la disposizione di

¹ L'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha autorizzato CDP S.p.A. a costituire un patrimonio destinato – c.d. "Patrimonio Rilancio" – per l'attuazione di interventi e operazioni a sostegno del sistema economico-produttivo italiano necessari per fronteggiare la situazione pandemica da "Covid-19". Tale fondo è altresì alimentato da apporti di beni e rapporti giuridici che effettua, con decreto del ministro, il Ministero dell'economia e delle finanze. Al comma 17 si precisa che, ai fini dei predetti apporti è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo, in alternativa all'apporto di liquidità, negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.

proroga si rende necessaria per garantire la continuità delle prestazioni sanitarie erogate dall'Istituto, in ragione della persistente e peculiare complessità gestionale che ne caratterizza l'attività. Tale proroga non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la disposizione vigente, della quale si protrae l'efficacia nel tempo, prescrive la compensazione dei maggiori costi con gli interventi necessari di razionalizzazione su altre parti della spesa sanitaria regionale, nel rispetto degli obiettivi del Piano di rientro sanitario cui è sottoposta la Regione Siciliana.

La RT, infine, non analizza il comma 4-*quinquies*, aggiunto dalla Camera dei deputati.

La relazione illustrativa sul comma 3 afferma che le disposizioni intervengono sulle modalità di finanziamento della Fondazione Human Technopole a carico del bilancio dello Stato. In particolare, si prevede che, analogamente a quanto avviene per altri Istituti, la Fondazione possa avvalersi, a regime, delle modalità di finanziamento di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 323 del 1996, ai sensi del quale gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
2	Risorse destinate ad incrementare l'efficacia dell'attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico	S	C	1,9				1,9				1,9			

Al riguardo, in merito al comma 1, tenuto conto che l'allineamento dei cronoprogrammi procedurali con i cronoprogrammi finanziari non incide sulle grandezze finanziarie e sulla loro manifestazione temporale così come previsto a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Relativamente ai commi 2 e 5, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, non si formulano osservazioni, anche se andrebbe chiarito il soggetto destinatario delle risorse². Si rinvia per la copertura finanziaria alle osservazioni contenute al successivo articolo 7.

Con riferimento al comma 3, andrebbe chiarito se le modifiche alle modalità di finanziamento della Fondazione Human Technopole a carico del bilancio dello Stato, possano determinare effetti sui saldi di finanza pubblica, e, in particolare, sul fabbisogno di cassa, differenti rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente.

² Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura è presente l'azione Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame con 36,4 milioni di euro per il 2025 secondo quanto risulta dal bilancio assestato 2025.

Per quanto concerne il comma 4, tenuto conto che alla norma originaria e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari e considerato quanto asserito dalla RT - ossia che la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la disposizione vigente, della quale si protrae l'efficacia nel tempo, prescrive la compensazione dei maggiori costi con gli interventi necessari di razionalizzazione su altre parti della spesa sanitaria regionale nel rispetto degli obiettivi del Piano di rientro sanitario cui è sottoposta la Regione Sicilia - non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda il comma 3-*bis* e le modifiche della copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale, non si formulano osservazioni.

Con riferimento al comma 4-*bis*, che autorizza la concessione di un contributo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a favore della Fondazione Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse assegnate alla regione Lombardia nell'ambito dei finanziamenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, posto che il predetto contributo è sottoposto al previo parere favorevole della regione Lombardia, andrebbe chiarito se nel bilancio della predetta regione esistano risorse libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante da destinare allo scopo in esame, senza creare pregiudizio per le altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Inoltre, andrebbe assicurato che la diversa finalità a cui sono destinate tali risorse e la loro erogazione in base allo stato di avanzamento dei lavori sia in linea con quanto già scontato a legislazione vigente circa l'utilizzo delle predette risorse.

Relativamente al comma 4-*ter*, tenuto conto che la disposizione attribuisce una facoltà alle regioni a statuto ordinario che rispettano determinate condizioni di equilibrio finanziario del proprio bilancio di destinare risorse finanziarie aggiuntive per l'assunzione, con contratti di lavoro a tempo determinato, da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, di personale sanitario o per l'incremento delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario (non dirigenziale) del comparto contrattuale della Sanità, nel presupposto che tali risorse siano a valere nell'ambito delle proprie disponibilità e nel rispetto dei propri equilibri di bilancio, non si hanno osservazioni da formulare.

In relazione al comma 4-*quater* e alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione in favore del MEF alla sottoscrizione di quote di fondi di investimento istituiti da INVIMIT SGR Spa, pari 170 milioni di euro per l'anno 2025, a cui si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa le risorse effettivamente disponibili e utilizzabili allo scopo, anche alla luce dell'ulteriore utilizzo di tali risorse previste all'articolo 6-*bis* del presente provvedimento. A tal fine si evidenzia che nell'allegato n. 4 all'AS 1689 (ddl di bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), tra le gestioni fuori bilancio e altri fondi che non rientrano nei bilanci ordinari, è presente il Fondo Patrimonio destinato di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 che presenta una giacenza al 30 giugno 2025 di 209.832.307 euro.

Per quanto attiene al comma 4-*quinquies*, non vi sono osservazioni da formulare, sia per i profili di quantificazione, poiché l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, che per quelli di copertura, atteso che lo stanziamento richiamato reca le necessarie disponibilità e presenta sufficienti margini di modulabilità. Infatti, il relativo fondo è iscritto sul capitolo 2409, p.g. 1 e 2, dello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione complessiva – riferita anche a risarcimenti e indennizzi erogati a prescindere da atti transattivi - disponibile che risulta attestarsi intorno ai 200 milioni di euro per il 2026.

Articolo 3-bis

(Disposizioni urgenti per l'utilizzo di fondi del PNRR da parte degli enti locali)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 42 del decreto-legge n. 50 del 2022 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione complessiva di 665 milioni di euro (per gli anni 2023-2026) al fine di rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti. In particolare, le modifiche prevedono che:

- a) le modalità di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del fondo sono effettuate tramite il sistema informatico ReGiS e non più attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP";
- b) per il completamento degli interventi compresi nel Piano, cofinanziati dal PNRR o dal PNC (Piano nazionale complementare al PNRR), su autorizzazione del Ministero dell'interno, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati di competenza del medesimo ente attuatore compresi nel Piano. Qualora gli interventi siano beneficiari di risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili si applica la disciplina del medesimo Fondo.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito all'impiego del sistema informatico ReGiS per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 50 del 2022, andrebbe assicurato che sia il predetto sistema informatico sia quelli utilizzati dagli enti che alimentano tale sistema non debbano essere oggetto di interventi manutentivi di tipo straordinario, a valere su risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, per perseguire le finalità previste dalla presente disposizione.

Con riferimento all'eventuale utilizzo delle economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati di competenza del medesimo ente attuatore compresi nel

Piano, andrebbe chiarito se tale previsione possa determinare una rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente.

Articolo 3-ter
(Misure urgenti per garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica)

Il comma 1 autorizza la spesa di euro 12.341.000 per il 2025 così da consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riferite ad annualità precedenti al 2025 e non ancora liquidate, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 (per cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016).

Il comma 2 autorizza la spesa di euro 12.659.000 per l'anno 2025 per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario dovuto per lo svolgimento di prestazioni lavorative oltre l'ordinario orario di lavoro nel corso dell'anno 2025 da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ciò viene disposto al fine di fronteggiare le contingenti esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attività istituzionali del Corpo, nonché al correlato addestramento operativo.

Il comma 3 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 per la corresponsione del trattamento economico ed assicurativo (ex articolo 10 del decreto legislativo n. 139/2006) in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegato nelle attività di soccorso tecnico urgente anche per fronteggiare le emergenze locali di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 121/2022.

Il comma 4 prevede che al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per l'anno 2025, sia autorizzata la spesa di 61 milioni di euro destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come di seguito specificato: a) Polizia di Stato: 29,28 milioni di euro; b) Arma dei Carabinieri: 18,30 milioni di euro; c) Corpo della Guardia di finanza: 10,98 milioni di euro; d) Corpo di Polizia penitenziaria: 2,44 milioni di euro.

Il comma 5 reca la norma di copertura finanziaria delle disposizioni, stabilendo che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 89 milioni di euro per l'anno 2025, si provveda: a) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234/2012; b) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; c) quanto a 20 milioni di euro, mediante riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge n. 125/2014; d) quanto a 28 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25/2025; e) quanto a 21 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388/2000 (entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato), che, alla data del 3 dicembre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per il medesimo importo, acquisite all'erario.

L'integrazione è stata approvata nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non è disponibile.

Al riguardo, sul comma 1, va evidenziato che l'autorizzazione di spesa per il 2025, è indicata espressamente in "deroga" al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Sul punto, va segnalato che tale norma "congelava", a decorrere dal medesimo anno, l'ammontare complessivo dei trattamenti accessori da riconoscere ai dipendenti pubblici che non doveva superare l'ammontare riconosciuto per il 2016. Alla disposizione non furono a suo tempo associati risparmi di spesa a decorrere dal 2017, da considerarsi già contemplati dai saldi tendenziali redatti ai sensi della legislazione vigente. Pertanto, in merito all'eventualità che possano essersi alterati risparmi di spesa già considerati dalla legislazione, non ci sono osservazioni.

Tuttavia, poiché la disposizione evidenzia che trattasi di fabbisogni relativi a ore di lavoro straordinario riferite ad annualità precedenti al 2025 e non ancora liquidate, andrebbe fornito un quadro di sintesi che illustri il numero delle unità interessate, le annualità di riferimento, e, distintamente per profilo professionale di inquadramento, l'ammontare delle ore dovute, con l'indicazione della retribuzione oraria prevista dalla C.C.N.I. vigente del relativo comparto. Sembrerebbe altresì opportuna l'acquisizione di elementi informativi sui criteri di costruzione degli stanziamenti di spesa annui e sulle ragioni per cui si sono svolte prestazioni superiori alle risorse previste in bilancio.

Analogamente per il comma 2, laddove si dispone un'autorizzazione di spesa per il 2025 per la corresponsione dei compensi di lavoro straordinario maturati nel medesimo anno, andrebbe fornito un quadro di sintesi delle unità di personale coinvolto, con specificazione del relativo profilo di inquadramento e del compenso orario di lavoro straordinario previsto dalla C.C.N.I., illustrando altresì le ragioni che hanno portato allo sfioramento delle previsioni di spesa rispetto alle risorse iscritte in bilancio.

In merito al comma 3, laddove è autorizzato per il 2025 un ulteriore stanziamento in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il maggior impiego del personale volontario, al fine di fornire dimostrazione della congruità delle risorse previste, tenuto conto dell'approssimarsi della fine dell'esercizio, andrebbe fornito un quadro di sintesi del personale aggiuntivo richiamato nell'anno in corso per le emergenze dell'anno corrente, fornendo puntuali indicazioni in merito al compenso giornaliero.

In relazione al comma 4, laddove la disposizione prevede per l'anno 2025 un'autorizzazione di spesa aggiuntiva destinata al personale delle Forze di Polizia per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario per ore di lavoro già svolte, espressamente in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si rinvia alle analoghe osservazioni già svolte ai commi 1 e 2.

Quanto ai profili di copertura del comma 5, si formulano le seguenti osservazioni.

Sulla lettera a), concernente il Fondo per il recepimento della normativa europea, si evidenzia che la riduzione di 5 milioni di euro per il 2025 si aggiunge alla riduzione di 70 milioni di euro per il 2025 già disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera m), del testo in esame. Ciò premesso non si formulano osservazioni, considerata la disponibilità verificata sul corrispondente capitolo³.

Sulla lettera b), recante una riduzione di 15 milioni di euro del Fondo per il riaccertamento residui passivi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, non ci sono osservazioni considerata la disponibilità verificata sul corrispondente capitolo⁴.

Sulla lettera c), recante riduzione di 20 milioni di euro della quota destinata al finanziamento degli interventi dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, poiché il corrispondente capitolo reca disponibilità nulla ma un accantonamento di risorse, andrebbe confermato che tale accantonamento risulti determinato dall'approvazione della norma in esame⁵.

Sulla lettera d), recante riduzione di 28 milioni di euro del Fondo per l'ottimizzazione delle funzioni dei VVFF (cap. 1807), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, non ci sono osservazioni considerata la disponibilità verificata sul corrispondente capitolo⁶.

Sulla lettera e), recante utilizzo di 21 milioni di euro delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente alle sanzioni comminate dall'AGCM che, alla data del 3 dicembre 2025, non sono ancora riassegnate ai pertinenti programmi di spesa⁷, considerato che tali somme sono utilizzate in copertura anche dall'articolo 7, comma 1, lettera d), per un importo di 48 milioni di euro, appare opportuno che il Governo fornisca un'indicazione circa l'ammontare delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato

³ Capitolo 2815 dello stato di previsione del MEF che al 5/12/2025 recava una disponibilità di competenza pari a 7 milioni di euro e un accantonamento di competenza pari a 4,4 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., *Sistema Datamart/RGS*, interrogazione retrodata.

⁴ Capitolo 3051 del MEF recava alla data del 5/12/2025 una disponibilità di competenza di 27 milioni e un accantonamento di competenza di 27 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., *Sistema Datamart/RGS*, interrogazione retrodata.

⁵ Capitolo 2185 del MAECI che al 4/12/2025 recava disponibilità nulla ma un accantonamento di competenza pari a 24 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., *Sistema Datamart/RGS*, interrogazione retrodata.

⁶ Il capitolo 1807 dello stato di previsione del Ministero dell'interno recava alla data del 4/12/2025 una disponibilità di competenza di 28 milioni di euro su uno stanziamento definitivo di competenza di parti importo. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., *Sistema DATAMART/RGS*, interrogazione retrodata.

⁷ I capitoli principalmente interessati dalla riassegnazione delle entrate da sanzioni AGCM sono il capitolo 3592 (entrata, per le sanzioni versate) e il capitolo 1650 (spesa, nel bilancio del MIMIT) destinato al "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori", finanziato parzialmente con queste risorse per iniziative a favore dei consumatori, con stanziamenti definiti annualmente dalle leggi di bilancio. L'ultima riassegnazione riguarda il triennio 2024-2026. Cfr. XIX Legislatura, A.G. 163, Schema di decreto ministeriale recante ripartizione per l'anno 2024 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

e non riassegnate. Inoltre, richiamando la Circolare n. 32/2010 della R.G.S.⁸, si rammenta che nel caso di coperture mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, oltre alla dimostrazione della disponibilità delle risorse cui si attinge, andrebbero fornite indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse medesime per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente.

Articolo 3-quater **(Disposizioni in materia di edilizia sanitaria)**

Il comma 1, al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta ospedaliera e della qualità dei presidi sanitari, trasferisce dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la porzione del compendio immobiliare di proprietà dello Stato denominato Policlinico Umberto I, sito in Roma, individuata nell'allegato n. 01 annesso al presente decreto, in proprietà alla regione Lazio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico e assicurando le attività dell'Azienda ospedaliera universitaria. A decorrere dalla medesima data, l'immobile denominato ex Ospedale Carlo Forlanini di proprietà della regione Lazio, sito in Roma, individuato nell'allegato n. 02 annesso al presente decreto, è trasferito in proprietà allo Stato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All'attuazione del presente comma provvedono l'Agenzia del demanio e la regione Lazio secondo i rispettivi ordinamenti, mediante l'assunzione in consistenza dei predetti cespiti.

Il comma 2 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di successiva cessione a qualsiasi titolo dei beni di cui al medesimo comma, qualora il valore di cessione o di scambio risulti maggiore del valore individuato ai sensi del terzo periodo dello stesso comma 1, come aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il maggior valore:

- a) è riversato integralmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al DPR n. 398 del 2003, se la cessione avviene in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (ovvero le amministrazioni pubbliche indicate nell'elenco di cui all'apposito comunicato annuale dell'ISTAT);
- b) per una quota pari al 30% è riversato al Fondo di cui alla lettera a) e per la restante parte è destinato a investimenti in materia sanitaria da realizzare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, se la cessione avviene in favore di un soggetto diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Il comma 3 conferma a carico della regione Lazio gli oneri di custodia e vigilanza del compendio immobiliare denominato ex Ospedale Carlo Forlanini, a valere sul bilancio della medesima regione, fino alla cantierizzazione degli interventi funzionali alla riqualificazione dell'immobile o alla sua cessione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2030. Alle medesime condizioni, la regione Lazio continua a percepire gli importi corrispondenti ai canoni relativi ai contratti di locazione con le amministrazioni statali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dall'anno 2031, qualora non abbia avuto avvio la cantierizzazione di cui al primo periodo, né si sia proceduto alla cessione del bene di cui al presente comma, ai relativi oneri di custodia e vigilanza si provvede a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente in favore dell'Agenzia del demanio nel limite di 2 milioni di euro annui.

Il comma 4 prevede che la regione Lazio completi entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile denominato ex Ospedale Carlo Forlanini, identificata dall'allegato n. 03 annesso al presente decreto, sostenendo i relativi oneri.

⁸ Paragrafo 4.3.

Il comma 5 esenta da oneri fiscali le operazioni di trasferimento previste nel presente articolo.

Il comma 6 impone che dall'attuazione dei commi da 1 a 5 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 modifica l'allegato V⁹ (concernente il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture) annesso alla legge n. 213 del 2023, con riferimento alla voce: «Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio», prevedendo una diversa destinazione delle risorse ivi previste: dalla medicina d'emergenza-urgenza ad altri interventi in ambito sanitario e sociosanitario residenziale nell'ambito della Regione Lazio. Si dispone inoltre che i fondi predetti siano assegnati al Ministero della salute (anziché al MEF).

Il comma 8 istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2025 e 55 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alla finalità di cui al comma 7.

Il comma 9 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026:

- a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'Allegato V, annesso alla legge n. 213 del 2023, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'Allegato V, annesso alla legge n. 213 del 2023, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

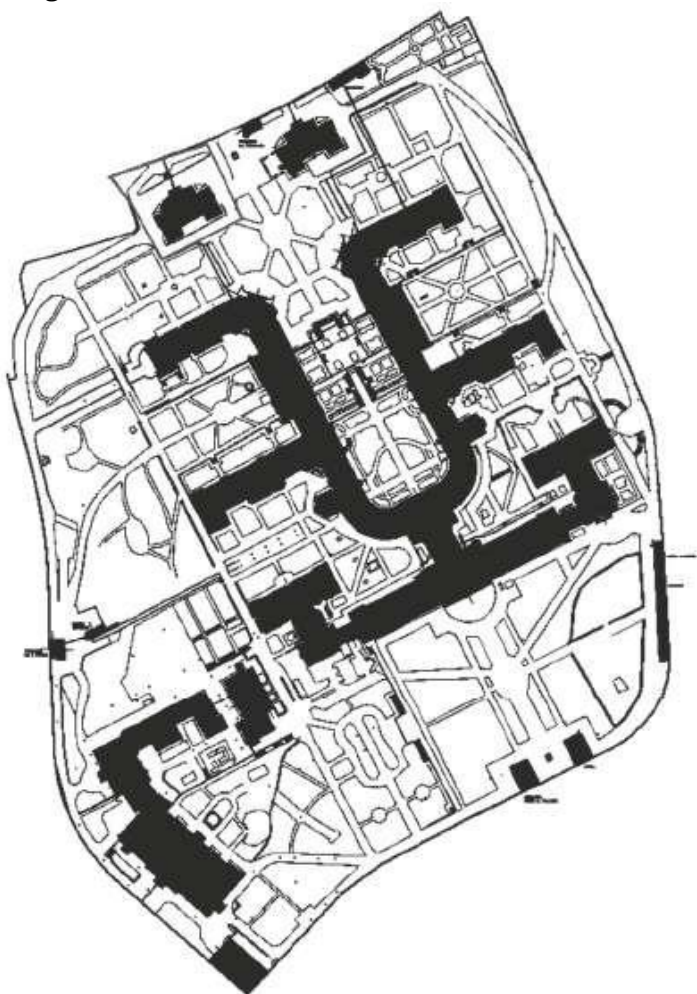
Allegato 01



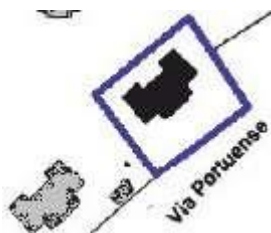
⁹ Accessibile al seguente link:

<https://www.normattiva.it/do/atto/caricaPdf?cdimg=23G0022300500010110001&num=0001&dgu=2023-12-30>

Allegato 02



Allegato 03



La RT non analizza il presente articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non è disponibile.

Al riguardo, al fine di valutare la portata della permuta sostanzialmente prevista dal comma 1 andrebbero indicati i valori degli immobili oggetto di trasferimento fra Stato e regione Lazio, onde individuare gli effetti sui rispettivi patrimoni e conoscere *ex ante* i riferimenti finanziari delle eventuali operazioni di cessione di cui al comma 2, sul quale non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto attiene al comma 3, andrebbero fornite indicazioni circa l'impatto sul bilancio dell'Agenzia del demanio degli eventuali oneri di custodia e vigilanza dell'ex ospedale Forlanini a decorrere dal 2031, stabiliti nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, con chiarimenti sulle appostazioni che verrebbero utilizzate.

In relazione al comma 4, atteso che esso pone espressamente oneri a carico della regione Lazio, si osserva che, ai sensi della vigente normativa contabile, dovrebbero essere specificate le risorse avvalendosi delle quali sarà possibile fronteggiare la spesa, anche considerando il vincolo di un termine finale (peraltro abbastanza ravvicinato) per la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'ex Forlanini, non limitandosi a un mero, implicito rinvio alle disponibilità di bilancio del predetto ente.

Nulla da osservare sul comma 5, che si presenta come un caso di rinuncia a eventuale maggiore gettito, che non si sarebbe comunque verificato in assenza delle previsioni di cui al presente articolo, nonché sul comma 6, al netto di quanto già rilevato.

In merito al comma 7, andrebbe assicurato che la diversa destinazione delle risorse ivi previste non pregiudichi la conclusione di investimenti già avviati nel settore della medicina d'emergenza-urgenza.

Nulla da osservare sul comma 8, essendo l'onere limitato all'entità degli stanziamenti.

Per quanto attiene ai profili di copertura di cui al comma 9, si tratta delle risorse (40 milioni rivenienti dal 2024 e ancora disponibili in conto residui, 50 milioni stanziati e rimasti finora inutilizzati nel 2025 e 55 milioni previsti per il 2026) di cui all'originaria finalità richiamata dal comma 7, per cui il Fondo di cui al comma 8 non reca in realtà risorse aggiuntive rispetto a quelle derivanti dalla diversa finalizzazione delle risorse di cui all'allegato V della legge di bilancio per il 2024 disposta dal comma 7. In ordine all'ammontare delle disponibilità per il 2025 (complessivamente pari a 90 milioni), ora da destinare al Ministero della salute, appare probabile – stante i tempi di emanazione della legge di conversione del presente decreto-legge – che nessuna risorsa verrà effettivamente impegnata nel corso del corrente anno, con ulteriore conservazione in conto residui per il 2026. I profili di copertura sull'indebitamento e sul fabbisogno per il 2026 andrebbero pertanto approfonditi, in relazione ad un eventuale impatto già scontato sui saldi nel 2025.

Articolo 4, commi 1-4

(Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»)

Il comma 1 modifica l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 96/2025, al fine di prevedere un incremento di 44,41 milioni di euro della quota di risorse destinate al Commissario straordinario dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive, nonché per precisare che le competizioni sportive in questione sono sia quelle olimpiche sia quelle paralimpiche; dispone l'ulteriore stanziamento di una somma pari a un massimo di 15,2 milioni di euro per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.

Il comma 2, alle lettere a)-c), modifica la copertura finanziaria della disposizione che prevede la dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport (articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96), con riferimento anche all'annualità 2025. In particolare: alla lettera a) si provvede, quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, rivenienti dall'abrogazione del Fondo di garanzia sport (abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002); alla lettera b), quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo culturale Spa rivenienti dall'abrogazione del Fondo contributi interessi Sport (abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957). Dunque l'intervento, implicitamente, prevede che le citate risorse rivenienti dall'abrogazione del Fondo di garanzia sport e del Fondo contributi interessi sport siano destinate all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e non, come previsto dalla normativa previgente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Infine, la novella alla lettera c) prevede che alla rimanente quota degli oneri per l'anno 2025, pari a 22.562.500 euro, si provveda a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, anziché mediante corrispondente utilizzo delle specifiche risorse del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 modifica il comma 261 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 per includere tra le finalità da perseguire con le risorse stanziare nel fondo istituito dalla medesima disposizione anche quella di garantire lo svolgimento dei controlli antidoping per i XXV Giochi olimpici invernali e per i XIV Giochi paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Il comma 4 incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse destinate alla società Sport e salute S.p.A. per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù. A tal fine, novella il comma 630 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019¹⁰.

La RT evidenzia che la norma reca disposizioni urgenti in materia di sport, necessarie a garantire lo svolgimento dei prossimi giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano Cortina 2026”.

In particolare, rileva che il comma 1 determina maggiori oneri complessivi per l'anno 2025 pari a 59,608 milioni di euro.

Il comma 2 modifica la disposizione di copertura di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, con riferimento all'annualità 2025, al fine di tener conto della sopravvenuta disponibilità delle relative somme presso il bilancio autonomo dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.a. La disposizione non comporta oneri.

Il comma 3 reca una disposizione finalizzata a includere tra le destinazioni delle risorse del fondo di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) anche l'effettuazione dei controlli *antidoping* previsti per i Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026.

¹⁰ L'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2019 e sino al 2025, la misura massima del livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della società Sport e salute S.p.A. sia pari, annualmente, al 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. La medesima disposizione ha destinato una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui delle predette risorse alla Sport e salute S.p.a. Tale ammontare, come detto, è stato incrementato per l'anno 2025 dalla disposizione in commento.

Sul punto, evidenzia che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi ad ampliare le finalità connesse all'erogazione delle risorse del fondo già istituito e finanziato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, senza pregiudicarne le finalità iniziali.

In merito al comma 4, riferisce che reca una disposizione volta a incrementare le risorse in favore della società Sport e salute S.p.A., relative al sistema di autofinanziamento del mondo sportivo di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero derivanti dai versamenti tributari da parte degli enti sportivi nei diversi relativi settori di attività. Tale incremento, pari a euro 10 milioni per il 2025, è destinato a sostenere le attività afferenti ai Nuovi Giochi della Gioventù 2025/2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	Incremento delle risorse a disposizione del Commissario straordinario per esigenze di carattere logistico, nell'ambito dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026", di cui all'art. 5, c. 3, del D.L. 96/2025	S	C	59,6				59,6				59,6
4	Incremento delle risorse in favore di Sport e Salute S.p.A., di cui all'art. 1, c. 630, della L. 145/2018, per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù	S	C	10,0				10,0				10,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, si rileva che, sebbene l'onere sia limitato allo stanziamento previsto, dato che la RT si limita a ribadire il contenuto della norma sarebbe opportuno acquisire i dati e i parametri sottostanti allo stanziamento, al fine di comprovarne l'adequatezza rispetto ai fabbisogni previsti. In proposito si ricorda che anche la RT annessa all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 96 del 2025 non forniva dati quantitativi sullo stanziamento originario della spesa per esigenze di carattere logistico, pari a 79.362.367 euro¹¹.

Sul comma 2, considerato che la RT assicura che la disposizione non comporta oneri, limitandosi, per l'anno 2025, a tener conto della sopravvenuta disponibilità delle relative somme presso il bilancio autonomo dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.a., non si formulano osservazioni sulle novelle apportate alle lettere a) e b), mentre, in assenza di elementi di dettaglio da parte della relazione tecnica, andrebbero forniti

¹¹ A.C. 2488, RT, pagina 23.

chiarimenti sulla formazione e sulla quantificazione delle risorse disponibili presso il bilancio autonomo dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.a.

Sul comma 3, che amplia le finalità connesse all'erogazione delle risorse del Fondo già istituito e finanziato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026), considerato che la norma previgente faceva genericamente riferimento ad “esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi” e che anche la RT allegata alla legge citata non specificava i fabbisogni previsti, andrebbe chiarito se i controlli antidoping fossero già stati inclusi nella quantificazione degli oneri o se siano stati previsti risparmi derivanti da altre spese tali da consentire l'inserimento di una ulteriore finalità.

In merito al comma 4, posto che la norma si limita ad autorizzare l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2025 delle risorse destinate, ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge di bilancio 2019, alla società Sport e Salute S.p.A., trattandosi di limite massimo di spesa in presenza di oneri rimodulabili, non ci sono osservazioni

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi, trattandosi di maggiori oneri di spesa in conto corrente, nulla da osservare.

Articolo 4, commi 5-8

(Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»)

Il comma 5 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, la stipula da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di convezioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale, pubblico e sociale, e per un arco di tempo pluriennale, dell'«Arena PalaItalia Santa Giulia», utilizzato per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

Il comma 5-bis, inserito dalla Camera dei deputati, autorizza per l'anno 2026 un contributo di 5 milioni di euro a favore del Comune di Milano finalizzato alla ristrutturazione dell'impianto natatorio olimpionico comunale Daniela Samuele, da realizzarsi, pena la revoca del contributo, entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di revoca le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 6 prevede che nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», i comuni della Lombardia e del Veneto il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore ai trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, possano incrementare l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

- a) per il 50 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 per interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive; a interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni

culturali ed ambientali locali; ai servizi pubblici locali; ai costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- b) per il 50 per cento è acquisito dal bilancio dello Stato, per il finanziamento degli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

Il comma 7 affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di individuazione e di acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito di cui al comma 6.

Il comma 7-bis, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che per il periodo di svolgimento degli eventi sportivi connessi a «Milano-Cortina 2026», gli enti locali nel cui territorio si svolgono i predetti eventi sportivi sono autorizzati a prevedere l'esenzione del pagamento dell'imposta di soggiorno per i componenti della famiglia olimpica (atleti, familiari, staff e delegazioni delle federazioni sportive partecipanti).

Il comma 7-ter, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che in ragione dello straordinario rilievo dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per il settore del turismo, il Ministero del turismo possa avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della società ALES – Arte lavoro e servizi Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7-quater, inserito dalla Camera dei deputati, sostituisce il comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 in tema di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., confermando sostanzialmente quanto già previsto a legislazione vigente. Nel dettaglio si prevede che per lo svolgimento delle sue funzioni, è attribuito alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. un corrispettivo sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12. L'ammontare di tale corrispettivo è incluso nella voce "oneri di investimento" compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo. Per lo svolgimento diretto da parte della Società delle attività previste nelle voci di spesa afferenti i "servizi di ingegneria e architettura" del Quadro Economico degli interventi, è attribuito alla medesima Società un ulteriore corrispettivo, nel limite delle somme previste nei quadri economici destinate ai predetti servizi. Nel caso tali servizi siano affidati a soggetti terzi, si prevede l'applicazione delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il comma 7-quinquies pone in capo all'ANSFISA il compito di rilasciare il nulla osta sulla sicurezza degli impianti a fune rientranti nelle opere da realizzare per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Tale disposizione è vincolata da una clausola di salvaguardia finanziaria.

Il comma 8 dispone che agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a euro 102.608.000 per l'anno 2025, si provveda ai sensi dell'articolo 7.

La RT annessa al DDL iniziale, in merito al comma 5 e al contributo per il 2025 pari a 30 milioni di euro in favore del Comune di Milano al fine di garantire la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera «Arena PalaItalia Santa Giulia» per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», afferma che l'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, ha individuato tale impianto «di interesse pubblico di rilevanza statale» necessario per l'evento, autorizzando nello stesso tempo il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, a riconoscere al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera, i contributi economici a copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico, per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori e

quelli per le particolari esigenze tecnico-funzionali relative allo svolgimento dell'evento, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

A tale fine, il medesimo comma 4-bis ha anche autorizzato il Comune a integrare e modificare le convenzioni in essere con lo stesso soggetto gestore e la norma in esame dispone che queste debbano regolare anche la messa a disposizione dell'impianto per eventi sportivi di interesse nazionale individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport di cui al precedente articolo 1, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 96 del 2025. Tale norma ha infatti disposto che gli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» siano messi a disposizione per eventi ritenuti di interesse pubblico e individuati con il decreto citato.

Con riferimento al comma 6 e alla possibilità che i comuni della Lombardia e del Veneto il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore ai trenta chilometri rispetto alle sedi di gara dei giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», di incrementare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno, la RT evidenzia che la disposizione determina un maggior gettito, che, allo stato, non è quantificabile, trattandosi di una facoltà attribuita ai predetti comuni. Tale gettito è destinato per un 50 per cento agli interventi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di turismo, manutenzione di beni ambientali e culturali locali e raccolta e smaltimento dei rifiuti, mentre, per il rimanente 50 per cento, è attribuito allo Stato per finanziare gli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

La RT si limita poi a ribadire il contenuto del comma 7 e del comma 8, mentre i commi inseriti dalla Camera dei deputati non sono corredati di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
5	Incremento del contributo a disposizione del Comune di Milano per la realizzazione e messa a disposizione dell'opera "Arena PalaItalia Santa Giulia" per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026", di cui all'art. 1, c. 4-bis, del D.L. 96/2025	S	K	30				30				30			

Al riguardo, relativamente al comma 5, andrebbe confermato che gli effetti dell'autorizzazione di spesa si verificheranno effettivamente nel 2025.

In relazione al contributo previsto al comma 5-bis, non si formulano osservazioni, in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento ed è verificata la disponibilità del fondo speciale utilizzato a copertura.

In merito ai commi da 6 a 7 e alla possibilità, per i comuni della Lombardia e del Veneto interessati dai giochi olimpici e paralimpici “Milano-Cortina 2026”, di incrementare l’ammontare dell’imposta di soggiorno, considerato quanto affermato dalla RT che evidenzia un incremento del gettito, al momento non quantificabile derivando da una facoltà attribuita ai comuni, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alla previsione contenuta al comma 7-*bis* di autorizzare gli enti locali, sul cui territorio si svolgeranno gli eventi sportivi connessi a “Milano-Cortina 2026”, a prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta di soggiorno per i componenti della famiglia olimpica, non si formulano osservazioni, tenuto conto che si tratta di una facoltà concessa agli enti locali interessati.

Per quanto concerne il comma 7-*ter* e la previsione che, in occasione dei giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», il Ministero del turismo possa avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della società ALES – Arte lavoro e servizi Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa le modalità con cui il Ministero si avvarrà di tale personale e con quali risorse disponibili a legislazione vigente potrà far fronte ai relativi oneri.

In relazione al comma 7-*quater*, tenuto conto che la norma sembra assumere carattere chiarificatore e confermare sostanzialmente quanto già previsto a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al comma 7-*quinquies* non si formulano osservazioni, tenuto conto che la disposizione è corredata di una apposita clausola di invarianza d’oneri.

Articolo 5, comma 1 **(Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi)**

Il comma 1, al fine di far fronte alle esigenze emerse nell’anno 2025, assegna un contributo, fino all’importo massimo di 110 milioni di euro per l’anno 2025, al Ministero della salute, da destinare al pagamento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna giudiziali e a transazioni.

La RT ribadisce il contenuto della disposizione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	Contributo in favore del Ministero della Salute finalizzato al pagamento delle obbligazioni conseguenti a sentenze di condanna giudiziali e a transazioni	S	C	110,0				110,0				110,0			

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5, commi 2-4 **(Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi)**

Il comma 2, ai fini del riequilibrio strutturale, assegna un contributo fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2025, ai comuni capoluogo di città metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione e che sono destinatari di sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari. Il contributo è attribuito dal Ministero dell'interno, previa istanza dell'ente interessato e nei limiti dell'importo dei medesimi debiti.

Il comma 3 prevede che ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA sia concessa un'anticipazione, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro, per l'anno 2025, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, da destinare al pagamento dei debiti contratti nei confronti del Consorzio. L'anticipazione è concessa sulla base di apposito decreto del Ministero dell'interno nei limiti dell'importo dei debiti *pro quota* dei comuni aderenti al Consorzio, su istanza dei singoli comuni ed è restituita, con piano di ammortamento in rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno.

Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, rinviando, per la relativa copertura finanziaria, alle disposizioni di cui all'articolo 7.

La RT annessa al DDL iniziale ribadisce il contenuto dei commi 2 e 4, mentre con riferimento al comma 3 e alla concessione di un'anticipazione di liquidità ai Comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente (ASA), afferma che l'anticipazione di liquidità è concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del TUEL, già istituito per supportare gli enti in riequilibrio finanziario e che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in termini di Saldo Netto da Finanziare, in quanto utilizza risorse già disponibili nel richiamato fondo di rotazione che presenta la disponibilità di euro 1.043.607.856,47 alla data del 17 ottobre 2025. L'anticipazione è soggetta a restituzione con interessi, garantendo la sostenibilità dell'operazione nel medio-lungo periodo. Aggiunge che il fondo di rotazione può essere impiegato dagli enti solo con finalità di cassa (pagamento residui passivi) e l'anticipazione a valere del fondo di rotazione deve essere sterilizzata nei bilanci degli enti mediante l'istituzione del Fondo anticipazione di liquidità (al fine di garantirne la Costituzionalità con riferimento all'articolo 119, comma sesto). Pertanto, la norma non amplia la capacità di spesa degli enti e non determina effetti in termini di indebitamento netto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
2	Contributo in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana in uscita da situazioni di dissesto finanziario e destinatari di sentenze di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento	S	C	40				40				40			

Al riguardo, in merito al contributo previsto al comma 2 non si formulano osservazioni, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Con riferimento all'anticipazione prevista al comma 3, considerati i chiarimenti forniti dalla RT circa la disponibilità delle risorse e le modalità di sterilizzazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Relativamente alla copertura finanziaria degli oneri si rinvia a quanto osservato al successivo articolo 7.

Articolo 6

(Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa)

Il comma 1, aggiungendo il comma 5-*bis* all'articolo 8 del decreto legislativo n. 178 del 2012, dispone che la somma di 21.522.800 euro, a valere sulle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero della Salute, è assegnata all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, che provvede ai trasferimenti, in proporzione ai fondi ricevuti, a favore dei Comitati Provinciali o Locali e loro aventi causa nonché a favore dell'Associazione della Croce rossa italiana, avuto riguardo ai crediti iscritti nello stato passivo alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione. I crediti già ammessi allo stato passivo a favore dell'Associazione della Croce Rossa italiana, ammontanti a 2.807.220,34 euro, nonché i crediti a favore dei Comitati locali e provinciali o loro aventi causa, ammontanti a 18.715.579,66 euro, sono pertanto estinti dalla massa passiva per la somma complessiva di 21.522.800 euro, salvo eventuale conguaglio da restituire, in sede di rendicontazione, al Ministero della Salute a seguito del contenzioso in corso su alcuni cronologici. I cronologici afferenti all'Associazione italiana della Croce Rossa e ai Comitati Provinciali e Locali e loro aventi causa, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione nello stato passivo, passati in giudicato e liquidati, sono cancellati d'ufficio dallo stesso stato passivo a cura del Commissario Liquidatore.

Il comma 2 stabilisce che, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 (ai sensi del quale i comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data del 3 agosto 2017, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del SSN), i residui attivi e passivi aventi causa giuridica negli anni 2012 e 2013, afferenti alle gestioni stralcio, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro della salute 16 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2014, sono di competenza dei Comitati Provinciali, Locali o loro aventi causa che a far data dal 1° gennaio 2014 hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato.

Il comma 3 sancisce che i crediti accertati dalla procedura liquidatoria a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa italiana, accertati nella massa attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite

contabili con le modalità già previste dall'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legislativo n. 178 del 2012 (ai sensi del quale i residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili).

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 1 è volta a garantire l'effettiva conclusione della liquidazione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e contestualmente a consentire alle subentrate Associazioni locali e provinciali di consolidare i servizi al territorio recuperando fondi che erano già a loro attribuiti. Tale operazione funzionale all'accelerazione della chiusura della procedura e alla esecuzione dei relativi pagamenti dei debiti antecedenti il 1° gennaio 2018 non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede il trasferimento di tutti i residui attivi e passivi non ancora riscossi o pagati ai nuovi comitati locali CRI sorti a far data dal 1° gennaio 2014, al fine di dare completa attuazione a quanto definito dall'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, il quale prevede che “i comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale”.

Il comma 3 è necessario al fine di evitare che i Comitati locali e provinciali oggetto di azioni esecutive da parte di ESACRI in liquidazione coatta amministrativa entrino in procedure di insolvenza determinando la perdita di servizi al territorio. La norma consente di garantire invece la continuità dei servizi a favore delle comunità di riferimento prevedendo l'estinzione a titolo definitivo dei crediti che vanta la procedura nei loro confronti così come già determinato al momento della loro istituzione con l'articolo 16, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 148 del 2017, il quale dispone che “i residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili”.

La Rel. III. aggiunge che l'operazione in esame accelera la chiusura della procedura e l'esecuzione dei pagamenti dei debiti antecedenti al 1° gennaio 2018, senza comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. I residui non ancora riscossi o pagati vengono trasferiti ai comitati locali sorti dal 1° gennaio 2014. La norma interviene altresì per evitare procedure di insolvenza dei comitati locali e provinciali derivanti da azioni esecutive dell'Ente in liquidazione, garantendo la continuità dei servizi sul territorio, attraverso l'estinzione definitiva dei crediti vantati dalla procedura nei confronti dei comitati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, premesso che la norma si limita a disporre l'utilizzo di fondi già disponibili in conto residui presso il Ministero della salute, si ricorda che tale modalità di copertura non appare riconducibile a quelle previste dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Inoltre, considerato che la RT non si sofferma su tali risorse, si rileva che non è possibile individuare gli appostamenti di bilancio rispetto ai quali si sono determinate le disponibilità in conto residui di cui si prevede l'utilizzo. Sul punto, sembrerebbe necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Articolo 6-bis
(Disposizioni urgenti per la chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, reca alcune disposizioni in merito alla chiusura della Gestione commissariale del debito pregresso al 2008 di Roma Capitale.

In particolare, si introduce il comma 932-*quater* all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, stabilendo che sia autorizzata in favore di Roma Capitale la spesa di 548,2 milioni di euro per il 2025 e tali risorse siano vincolate, sia in termini di competenza che in termini di cassa, ad essere utilizzate per due esclusive finalità:

- il rimborso del debito finanziario della gestione commissariale, per un importo pari a 48,2 milioni;
- la copertura degli oneri derivanti dal contenzioso trasferito dalla gestione commissariale, per un importo pari a 500 milioni di euro. L'importo deve essere accantonato in un apposito fondo dedicato agli oneri di contenzioso.

Si dispone altresì che il Fondo di solidarietà comunale sia incrementato di 548,2 milioni, nel seguente modo: 10 milioni per il 2030, 30 milioni per ciascun anno dal 2031 al 2047, ed infine 28,2 milioni per il 2048.

Il successivo comma 932-*quinquies* provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 932-*quater*, pari a 548,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048:

- a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Cap. 3035/MEF);
- b) quanto a 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sul cosiddetto "patrimonio destinato" di Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, mediante corrispondente riduzione del fondo che lo Stato destina annualmente al rimborso del debito pregresso al 2008 del Comune di Roma, pari a 300 milioni annui ed allocato sul capitolo 7287/MEF, di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non è disponibile.

Al riguardo, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, si osserva che quanto disposto per stanziare risorse in favore di Roma Capitale, da vincolare al rimborso del debito finanziario della gestione commissariale e alla copertura degli oneri derivanti dal contenzioso trasferito dalla gestione commissariale, non è accompagnato dalle opportune informazioni circa l'entità finale del debito finanziario della gestione commissariale e l'ammontare degli oneri derivanti dal contenzioso trasferito dalla gestione commissariale. A tal fine si segnala che il Commissario ha trasmesso il 30 gennaio 2025 la proposta di definitiva individuazione della massa passiva del debito pregresso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che deve approvarla mediante D.P.C.M., e che il mandato del Commissario è scaduto il 30 settembre 2025. Al momento attuale, l'ultimo documento ufficiale che ha fornito dati circa il debito pregresso di Roma Capitale è la Relazione al Parlamento di agosto 2024, DOC. CC n. 2, che riporta i dati aggiornati al 31 maggio 2024 e afferma che “il debito di competenza della Gestione Commissariale risulta finanziariamente sostenibile in quanto le risorse finanziarie residue fino al 2048 (al netto di quelle destinate al pagamento del BOC e del debito finanziario con ammortamento a carico del MEF), senza considerare, prudenzialmente, gli incassi sul fronte della massa attiva, al netto di quelle destinate ai pagamenti certi sul fronte del debito finanziario con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale, risultano superiori al valore del debito commerciale residuo (al netto dei debiti verso terze parti nei confronti delle quali sono presenti crediti contabilizzati in massa attiva e delle posizioni debitorie il cui quietanzamento è stato effettuato dalla Gestione Ordinaria di Roma Capitale)”

Tabella 4 - Risorse finanziarie disponibili al 31 maggio 2024

Anno	Cassa al 21.05.2024 (a)	Contributi lordi (b)	Contributi assorbiti da rinegoziazione CDP 2018 (c)	Contributi assorbiti da interessi BOC (d)	Contributi assorbiti da capitale BOC (e)	Contributi assorbiti da rinegoziazione CDP 2020 (f)	Rimodulazioni contributi L. 197/2022 c 485 e 486 (g)	Totale risorse finanziarie post DL Crescita (h=a+b+c+d+e+f+g)
2024	183.838.498	340.844.991	- 95.282.351	- 50.000.000		- 50.272.059	30.000.000	359.129.078
2025		319.824.969	- 92.744.674	- 50.000.000		- 49.559.201	30.000.000	157.521.094
2026		319.824.969	- 90.206.996	- 70.000.000		- 48.846.341	40.000.000	150.771.631
2027		319.824.969	- 87.669.319	- 70.000.000		- 48.133.482		114.022.167
2028		319.824.969	- 85.131.642	- 70.000.000		- 47.420.623		117.272.703
2029		319.824.969	- 82.593.965	- 70.000.000		- 46.707.764		120.523.239
2030		319.824.969	- 80.056.288	- 70.000.000		- 45.994.905		123.773.776
2031		319.824.969	- 77.518.611	- 74.830.000		- 45.282.046		122.194.312
2032		319.824.969	- 74.980.933	- 74.830.000		- 35.860.941		134.153.095
2033		319.824.969	- 72.443.256	- 74.830.000		- 35.148.169		137.403.544
2034		319.824.969	- 69.905.579	- 74.830.000		- 34.435.397		140.653.992
2035		319.824.969	- 67.367.902	- 74.830.000		- 33.722.622		143.904.445
2036		319.824.969	- 64.830.225	- 74.830.000		- 21.682.604		158.482.140
2037		319.824.969	- 62.292.548	- 74.830.000		- 18.647.079		164.055.342
2038		319.824.969	- 59.754.871	- 74.830.000		- 17.942.729		167.297.369
2039		319.824.969	- 57.217.193	- 74.830.000		- 17.238.380		170.539.395
2040		319.824.969	- 54.679.518	- 74.830.000		- 16.534.024		173.781.426
2041		500.000.000	-	- 74.830.000				425.170.000
2042		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2043		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2044		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2045		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2046		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2047		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2048		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
Grand Total	183.838.498	9.458.044.487	- 1.274.675.870	- 1.796.940.000	- 1.400.000.000	- 613.428.366	100.000.000	4.656.838.748

Risorse finanziarie disponibili fino al 2048	4.656.838.748,08
Pagamenti certi per l'estinzione del debito finanziario residuo con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale	2.201.757.705,15
Saldo disponibile per il pagamento del debito commerciale	2.455.081.042,93
Debito commerciale residuo netto	2.434.768.283,77

Ciò premesso, e per quanto riguarda i profili di copertura finanziaria tenuto conto che, da un lato, per l'anno 2025 si attribuiscono in favore di Roma Capitale risorse per 548,2 milioni di euro e, dall'altro lato, Roma Capitale vedrà ridursi dal 2030 al 2048, per un importo complessivo di 548,2 milioni di euro, il Fondo che lo Stato destina annualmente al rimborso del debito pregresso al 2008 del Comune di Roma, andrebbero forniti i seguenti chiarimenti:

- presupposto che la situazione finanziaria illustrata da ultimo dalla Relazione al Parlamento di agosto 2024, Doc. CC n. 2, non sia mutata, andrebbe specificato se il rimborso del debito finanziario della gestione commissariale trasferito a Roma Capitale, per un importo pari a 48,2 milioni di euro e gli oneri derivanti dal contenzioso trasferito dalla gestione commissariale per un importo pari a 500 milioni di euro, siano da considerare già inseriti nel debito commerciale residuo che potrà essere soddisfatto mediante le risorse finanziarie residue fino al 2048 oppure tali oneri sono da considerarsi aggiuntivi. In tale ultimo caso, andrebbero fornite ulteriori delucidazioni circa la sostenibilità finanziaria del rimborso del debito, in quanto dall'anno 2030 al 2048 il Fondo che lo Stato destina annualmente al rimborso del debito pregresso al 2008 del Comune di Roma sarà decurtato per un importo di 548,2 milioni di euro che, stante le tabelle presenti nel Doc. CC n. 2 e sopra riportate, potrebbe determinare una insufficienza delle risorse rispetto al valore del debito commerciale residuo;
- per quanto concerne la riduzione del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso (Cap. 3035/MEF), si segnala che da una interrogazione della banca dati della RGS risultano al 5 dicembre 2025 disponibilità di risorse sufficienti rispetto alla riduzione prevista. Ciò premesso, andrebbe assicurato che nessun pregiudizio possa essere recato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse considerato anche che il successivo articolo 7 già prevede una riduzione di 210 milioni per l'anno 2025 del medesimo fondo;
- relativamente alla riduzione delle disponibilità in conto residui nello stato di previsione del MEF sul cosiddetto "patrimonio destinato" di Cassa depositi e prestiti, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa le risorse effettivamente disponibili e utilizzabili allo scopo, anche alla luce dell'ulteriore utilizzo di tali risorse previste al comma 4-*quater* dell'articolo 3 del presente provvedimento. A tal fine si evidenzia che nell'allegato n. 4 all'A.S. 1689 (ddl di bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), tra le gestioni fuori bilancio e altri fondi che non rientrano nei bilanci ordinari, è presente il Fondo Patrimonio destinato di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, che presenta una giacenza al 30 giugno 2025 di 209.832.307 euro.

Articolo 6-ter **(Cooperazione di polizia in ambito migratorio)**

Il comma 1 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (fondo per interventi in materia di riforma della polizia locale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022).

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non è disponibile.

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, trattandosi di autorizzazione di spesa predisposta come limite massimo per il 2025 relativamente ad un onere che presenta caratteri di rimodulabilità, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di comprovare la congruità delle risorse stanziare, andrebbero forniti un quadro di sintesi delle iniziative previste e conferme circa la spendibilità entro l'anno 2025, considerato che la disposizione, inserita in fase di conversione del decreto-legge, dovrebbe entrare in vigore nelle ultime settimane dell'anno.

Quanto ai profili di copertura del comma 2, dal momento che si provvede a carico della autorizzazione di spesa (20 milioni annui) destinata all'attuazione di interventi in materia di riforma della polizia locale, mediante riduzione della dotazione dell'apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno a decorrere dall'anno 2022, nulla da osservare.

Articolo 7 **(Disposizioni finanziarie)**

L'articolo reca al comma 1 la copertura finanziaria del provvedimento, stabilendo che agli oneri derivanti in particolare dagli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, commi 1, 4 e 5 e 5, commi 1 e 2, del presente

decreto, pari a euro 2.178.031.830 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

- a) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo concernente la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso¹²;
- b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali¹³;
- c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137¹⁴;
- d) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle sanzioni amministrative irrogate dall'AGCM versate all'entrata del bilancio dello Stato che, alla data del 23 ottobre 2025, che non risultino già esser state già riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
- e) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica¹⁵;
- f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione¹⁶;
- g) quanto a euro 352.026.830 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando: 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 101,382 milioni di euro; 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 27,792 milioni di euro; 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 41,009 milioni di euro; 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 14,323 milioni di euro; 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 10,962 milioni di euro; 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 769.000; 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 5,311 milioni di euro; 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 13,407 milioni di euro; 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8,470 milioni di euro; 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 21.063.830; 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 41,221 milioni di euro; 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 6,580 milioni di euro; 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 24,574 milioni di euro; 14)

¹² Capitolo 3035 dello stato di previsione del MEF iscritto nel bilancio in gestione 2025/2027.

¹³ Capitolo 7593 dello stato di previsione del MEF iscritto nel bilancio in gestione 2025/2027.

¹⁴ Il Fondo è stato istituito nel 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 13-*quater*, 13-*quinquies*, 13-*septies* e 13-*novies* del presente decreto, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonché del presente decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato.

¹⁵ Capitolo 3075 dello stato di previsione del MEF iscritto nel bilancio in gestione 2025/2027.

¹⁶ Capitolo 3076 dello stato di previsione del MEF iscritto nel bilancio in gestione 2025/2027.

- l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 25,210 milioni di euro;15)
l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 9,953 milioni di euro;
- h) quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando: 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 79,345 milioni di euro; 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 26,167 milioni di euro; 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 21,163 milioni di euro; 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 16,491 milioni di euro; 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 15,593 milioni di euro; 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 4,109 milioni di euro; 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 14,667 milioni di euro; 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 9,834 milioni di euro; 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3,876 milioni di euro; 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 15,907 milioni di euro; 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 22,485 milioni di euro; 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 318.000; 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 44.000; 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 28,369 milioni di euro; 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 11,632 milioni di euro;
 - i) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, relativa agli interventi per Servizi digitali e cittadinanza digitale del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;
 - l) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al credito d'imposta per investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori¹⁷;
 - m) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2025, fondo per il recepimento della normativa europea¹⁸;
 - n) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica;
 - o) quanto a euro 726.105.000 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'università e della ricerca, come indicate nell'Allegato n. 1 al presente decreto;
 - o-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per l'erogazione di un contributo alle associazioni e società sportive dilettantistiche previsto dall'articolo 35, comma 8-sexies del d.lgs. n. 36/2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede

¹⁷ Capitolo 7828 dello stato di previsione del MEF iscritto nel bilancio in gestione 2025/2027.

¹⁸ Capitolo 2815 dello stato di previsione del MEF iscritto nel bilancio in gestione 2025/2027.

mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il comma 2 stabilisce inoltre che, ad eccezione di quanto previsto al comma 1, e degli articoli 3, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, 3-ter, comma 5, 3-quater, comma 9, 4, comma 5-bis, 6-bis, comma 1 e 6-ter, comma 2, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono mediante utilizzo delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Allegato 1¹⁹

Importi in euro in termini di competenza e cassa

Stato di previsione	2025	A decorrere dal 2026
MISSIONE/programma		
Ministero dell'economia e delle finanze		
23. Fondi da ripartire (33)		
23.1 Fondi da assegnare (1)	170.000.000	
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	553.708.000	
Ministero dell'università e della ricerca		
1. Ricerca e innovazione (17)		
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica e applicata		1.526.830
2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)		
2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1)	2.397.000	500.000
TOTALE	706.105.000	2.026.830

La RT allegata al testo iniziale, oltre a descrivere le norme riferisce che:

- per quanto riguarda la riduzione di 65 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo di cui all'articolo 1-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, (lettera c)) tale Fondo presenta le necessarie disponibilità;
- per quanto riguarda la riduzione di 300 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, (lettera e)) tale Fondo presenta le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica allegato al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti in conto minori spese correnti e in conto capitale:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	a)	Riduzione del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto so-speso, di cui all'art. 1, c. 519, della L. 213/2023	S	C	-210,0											

¹⁹ Aggiornato all'esito dell'esame svolto in prima lettura.

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
	b)	Riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K					-210,0				-210,0			
	c)	Riduzione del Fondo per perequazione delle misure fiscali e di ristoro a favore dei soggetti che registrano maggiori perdite di fatturato conseguente allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'art. 1- <i>quater</i> , del D.L. 137/2020	S	C	-65,0				-65,0				-65,0			
	d)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000	E	EXT	48,0											
			S	C					-48,0				-48,0			
	e)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-300,0				-300,0				-300,0			
	f)	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-30,0				-30,0				-30,0			
	g.1)	Riduzione Tabella A - MEF	S	C	-101,4				-101,4				-101,4			
	g.2)	Riduzione Tabella A - MIMIT	S	C	-27,8				-27,8				-27,8			
	g.3)	Riduzione Tabella A - LAVORO	S	C	-41,0				-41,0				-41,0			
	g.4)	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	S	C	-14,3				-14,3				-14,3			
	g.5)	Riduzione Tabella A - MAECI	S	C	-11,0				-11,0				-11,0			
	g.6)	Riduzione Tabella A - MIM	S	C	-0,8				-0,8				-0,8			
	g.7)	Riduzione Tabella A - INTERNO	S	C	-5,3				-5,3				-5,3			
	g.8)	Riduzione Tabella A - MASE	S	C	-13,4				-13,4				-13,4			
	g.9)	Riduzione Tabella A - MIT	S	C	-8,5				-8,5				-8,5			
	g.10)	Riduzione Tabella A - MUR	S	C	-21,1				-21,1				-21,1			
	g.11)	Riduzione Tabella A - DIFESA	S	C	-41,2				-41,2				-41,2			
	g.12)	Riduzione Tabella A - MASAF	S	C	-6,6				-6,6				-6,6			
	g.13)	Riduzione Tabella A - CULTURA	S	C	-24,6				-24,6				-24,6			
	g.14)	Riduzione Tabella A - SALUTE	S	C	-25,2				-25,2				-25,2			
	g.15)	Riduzione Tabella A - TURISMO	S	C	-10,0				-10,0				-10,0			
	h.1)	Riduzione Tabella B - MEF	S	K	-79,3				-79,3				-79,3			

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
	h.2)	Riduzione Tabella B - MIMIT	S	K	-26,2				-26,2				-26,2			
	h.3)	Riduzione Tabella B - LAVORO	S	K	-21,2				-21,2				-21,2			
	h.4)	Riduzione Tabella B - GIUSTIZIA	S	K	-16,5				-16,5				-16,5			
	h.5)	Riduzione Tabella B - MAECI	S	K	-15,6				-15,6				-15,6			
	h.6)	Riduzione Tabella B - MIM	S	K	-4,1				-4,1				-4,1			
	h.7)	Riduzione Tabella B - INTERNO	S	K	-14,7				-14,7				-14,7			
	h.8)	Riduzione Tabella B - MASE	S	K	-9,8				-9,8				-9,8			
	h.9)	Riduzione Tabella B - MIT	S	K	-3,9				-3,9				-3,9			
	h.10)	Riduzione Tabella B - MUR	S	K	-15,9				-15,9				-15,9			
	h.11)	Riduzione Tabella B - DIFESA	S	K	-22,5				-22,5				-22,5			
	h.12)	Riduzione Tabella B - MASAF	S	K	-0,3				-0,3				-0,3			
	h.13)	Riduzione Tabella B - CULTURA	S	K	0,0				0,0				0,0			
	h.14)	Riduzione Tabella B - SALUTE	S	K	-28,4				-28,4				-28,4			
	h.15)	Riduzione Tabella B - TURISMO	S	K	-11,6				-11,6				-11,6			
	i)	Riduzione delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, per servizi digitali e cittadinanza digitale, di cui all'art. 1, c. 2, lett. a.1), del D.L. 59/2021	S	K	-2,0				-2,0				-2,0			
	l)	Riduzione del credito d'imposta destinato alle imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semi-conduttori, di cui all'art. 5, c. 1, del D.L. 104/2023	S	K	-100,0				-100,0				-100,0			
	m)	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41 -bis, c. 2, della L. 234/2012	S	C	-70,0				-70,0				-70,0			
	n)	Riduzione dei contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione, di cui all'art. 1, c. 5 -bis, del D.L. 63/2024	S	C	-1,9				-1,9				-1,9			
	o)	Riduzione della spesa dei Ministeri - spesa corrente	S	C	-723,7	-2,0	-2,0	-2,0	-723,7	-2,0	-2,0	-2,0	-723,7	-2,0	-2,0	-2,0
		Riduzione della spesa dei Ministeri - spesa in conto capitale	S	K	-70,0				-70,0				-70,0			

Al riguardo, per i profili di copertura, si prende preliminarmente atto della corrispondenza tra l'ammontare degli oneri riportato all'alinea dal comma 1 e la somma degli oneri recati dalle singole disposizioni ivi richiamate, nonché della congruenza, sotto il profilo quali-quantitativo, dei mezzi di copertura indicati alle successive lettere da *a)* a *o)-bis* rispetto agli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento, salvo la presenza, nell'ambito della lettera *h)*, di una copertura lievemente superiore agli oneri indicati nella medesima lettera.

In particolare, relativamente alla copertura di cui alla lettera *a)* ovvero circa la riduzione della dotazione di competenza del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso (spesa corrente)²⁰, andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza delle residue disponibilità del citato Fondo, finalizzato alla regolarizzazione di partite di spesa che hanno già dato luogo a pagamenti. Si evidenzia che durante l'esame parlamentare è stata prevista dall'articolo 6-*bis* un'ulteriore riduzione di 500 milioni di euro per il 2025.

Per quanto riguarda le lettere *b)* (Fondo compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente)²¹, *c)* (Fondo COVID)²², *e)* (FISPE)²³, *f)* (Fondo esigenze indifferibili)²⁴, *g)* (Fondi speciali parte corrente), *m)* (Fondo recepimento normativa

²⁰ Il citato Fondo, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di sola cassa, per l'esercizio finanziario in corso reca, in base a quanto stabilito dalla legge n. 142 del 2025 (disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2025), una dotazione pari a 1.828.338.000 euro. Come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul capitolo 3035 risulta già accantonato, per il medesimo anno 2025, un importo corrispondente alla riduzione operata dalla disposizione in esame, residuando disponibilità pari a 1.372.838.000 euro.

²¹ Il citato Fondo, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di sola cassa, per l'esercizio finanziario in corso reca, in base a quanto stabilito dalla legge n. 142 del 2025 (recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2025), una dotazione pari a 593.202.832 euro. Si segnala che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul suddetto capitolo 7593 risulta già accantonato, per l'anno in corso, un importo corrispondente alla riduzione operata dalla disposizione in esame, residuando disponibilità pari a 53.619.665 euro.

²² La norma prevede la riduzione, in misura pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 137 del 2020. Il Fondo oggetto di riduzione, iscritto sul capitolo 3085 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risulta finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro in favore dei soggetti che, a causa della crisi dovuta alla pandemia da COVID-19, fossero stati, sulla base di appositi provvedimenti legislativi, destinatari di sospensioni fiscali e contributive e registrassero una significativa perdita di fatturato, a vantaggio dei quali si potesse dunque prevedere l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi. Si osserva, altresì, che il predetto Fondo, in base a quanto stabilito dalla legge n. 142 del 2025, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2025, presenta per l'esercizio finanziario in corso una dotazione pari a 68.823.457 euro. Si segnala peraltro che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul suddetto capitolo 3085 risulta già accantonato, per l'anno in corso, un importo corrispondente alla riduzione operata dalla disposizione in esame, con disponibilità residue pari a 3.823.457 euro.

²³ La norma prevede la riduzione, in misura pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che per l'esercizio finanziario in corso presenta, in base a quanto stabilito dalla legge n. 142 del 2025 (recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2025), una dotazione pari a 371.299.213 euro. Si segnala peraltro che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul suddetto capitolo 3075 risulta già accantonato, per l'anno in corso, un importo corrispondente alla riduzione operata dalla disposizione in esame, residuando disponibilità pari a 57.858.224 euro.

²⁴ La norma prevede la riduzione, in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Si osserva che il predetto Fondo,

europea)²⁵ e n) (Riduzione dei contributi in favore degli imprenditori agricoli)²⁶, è stata riscontrata la disponibilità delle risorse libere da impegni e non ci sono osservazioni.

Per quanto riguarda la lettera d)²⁷ (sanzioni *antitrust*), tenuto conto dell'assenza di elementi informativi nella RT e dell'ulteriore utilizzo per 21 milioni di euro disposto durante l'esame parlamentare dall'articolo 3-ter, comma 5, lettera e), andrebbero fornite indicazioni circa l'ammontare delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato e non riassegnate, alla data del 23 ottobre 2025, ai pertinenti programmi di spesa, al fine di valutare la congruità degli importi indicati dalla disposizione in esame, nonché rassicurazioni in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati per l'anno 2025 a valere sulle medesime risorse.

iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio finanziario in corso presenta, in base a quanto stabilito dalla legge n. 142 del 2025 (recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2025), una dotazione pari a 66.912.893 euro. Si segnala peraltro che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul suddetto capitolo 3076 risulta già accantonato, per l'anno in corso, un importo corrispondente alla riduzione operata dalla disposizione in esame, residuando disponibilità pari a 11.858.558 euro.

²⁵ La norma dispone la riduzione, in misura pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Al riguardo, si ricorda che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, secondo quanto risulta dalla legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, uno stanziamento pari a 86.105.457 euro per l'anno in corso e che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo capitolo risulta accantonato, in concomitanza con la data di pubblicazione del decreto-legge in esame, un importo equivalente alla riduzione prevista dalla disposizione in esame.

²⁶ La norma prevede la riduzione, in misura pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 63 del 2024. In proposito, si ricorda che il citato comma 5-*bis* stabilisce che, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, siano concessi contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione, anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025. Si fa presente che le predette risorse risultano allocate sul capitolo 2290 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo capitolo risulta accantonato, in concomitanza con la data di pubblicazione del decreto-legge in esame, un importo equivalente al suddetto onere di 1,9 milioni di euro, nonché una disponibilità residua di competenza pari a circa 2 milioni di euro.

²⁷ La norma dispone l'utilizzo, in misura pari a 48 milioni di euro per l'anno 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 che, alla data del 23 ottobre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per il predetto importo, acquisite all'erario. Si tratta delle somme corrispondenti a quelle derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Quota parte di tali entrate affluisce al capitolo 3592, piano gestionale n. 14, dello stato di previsione dell'entrata, denominato "Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", sul quale risultano iscritti, per l'anno in corso, 33 milioni di euro. Il comma 2, primo periodo, dell'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 specifica, altresì, che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per essere destinate alle medesime iniziative, individuate di volta in volta con apposito decreto ministeriale. Tale Fondo risulta iscritto sul capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con una dotazione, per l'anno 2025, di 23.625.000 euro. Si ricorda, in proposito le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalla predetta Autorità sono destinate a iniziative a vantaggio dei consumatori. Tanto premesso, la copertura finanziaria si configura sostanzialmente alla stregua di una limitazione della riassegnazione alla spesa dei proventi derivanti dalle predette sanzioni.

Quanto alle riduzioni disposte relativamente ai fondi speciali di spesa in conto capitale, per il 2025 e a decorrere dal 2026, relativamente alla lettera *h*), nel rilevare che i predetti accantonamenti recano le occorrenti disponibilità, si osserva che la somma delle riduzioni previste dalla disposizione ammonta a 270.396.000 euro, leggermente superiore all'onere oggetto di copertura, pari a 270 milioni di euro.

Sulla lettera *i*)²⁸, premesso che le risorse ivi indicate sono iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, andrebbe confermata l'effettiva esistenza delle disponibilità per l'anno in corso, nonché fornite rassicurazioni in merito alla possibilità di un loro utilizzo senza pregiudizio per la realizzazione di interventi eventualmente già programmati per l'anno 2025 a valere sugli stessi stanziamenti.

Sulla lettera *l*)²⁹(credito imposta semiconduttori), andrebbe fornita conferma che la riduzione operata dalla disposizione in esame non pregiudica l'erogazione degli incentivi previsti.

In merito alla lettera *o*), relativa alle riduzioni di missioni e programmi di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, si rappresenta che il programma "Fondi da assegnare", secondo quanto risulta dalla legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, reca, per l'anno in corso, stanziamenti pari a 14.849.595.843 euro in termini di competenza e a 18.992.231.077 euro in termini di cassa, mentre il programma "Fondi di riserva e speciali" reca stanziamenti, per l'anno 2025, pari a 4.442.190.175 euro in termini di competenza e a 12.142.489.986 euro in termini di cassa. Relativamente al Ministero dell'università, si segnala che per effetto delle modifiche apportate in prima lettura, è stata inserita la riduzione di spesa di 2.397.000 euro al programma "Diritto allo studio e alla formazione superiore", la cui dotazione 2025 è di 888 milioni di euro. Pur considerando che tali riduzioni tengono presumibilmente conto degli andamenti di spesa emergenti nell'ambito del corrente esercizio finanziario, ormai quasi concluso, andrebbe fornita conferma della disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, assicurando altresì che dal

²⁸ La norma dispone la riduzione, in misura pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 1, del decreto-legge n. 59 del 2021 relativa all'individuazione la destinazione delle risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, pari a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, il numero 1 della lettera *a*) del comma 2 prevede che agli interventi relativi ai servizi digitali e alla cittadinanza digitale siano destinate risorse in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026.

²⁹ La norma prevede la riduzione, in misura pari a 100 milioni per l'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023. Sul punto, si ricorda che il citato articolo 5 stabilisce che alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto un incentivo sotto forma di credito d'imposta, nei limiti delle risorse di cui al comma 11 del medesimo articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. In proposito, si fa presente che le predette risorse risultano iscritte sul capitolo 7353 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo capitolo risulta accantonato, in concomitanza con la data di pubblicazione del decreto-legge in esame, un importo equivalente al suddetto onere di 100 milioni di euro.

loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente. In proposito, si evidenzia che la riduzione di stanziamenti relativi a missioni e programmi di spesa del bilancio dello Stato indicati dal 2025 non sembrerebbe coerente con le modalità di copertura finanziaria indicate dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, non conoscendosi la natura degli stanziamenti del MEF che vengono ridotti, per cui andrebbero fornite informazioni sui capitoli coinvolti nella riduzione di ciascun programma di spesa, nonché rassicurazioni in merito alle disponibilità ivi esistenti.

Va inoltre rilevato che alle disposte riduzioni di programmi di spesa classificate in conto capitale per il 2025, in termini di competenza finanziaria, sono associati effetti d'impatto su fabbisogno e indebitamento netto simmetrici e limitati al 2025, mentre normalmente gli effetti d'impatto associati alle spese in conto capitale sono articolati in più annualità a causa delle procedure connesse al perfezionamento degli impegni di spesa che condizionano la tempistica dei pagamenti.

Quanto alla modifica di cui alla lettera *o-bis*), apportata dalla Camera dei deputati, che riduce le risorse finalizzate all'erogazione di un contributo alle associazioni e società sportive dilettantistiche, nel segnalare che le risorse ivi indicate sono iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, andrebbe confermata l'effettiva esistenza delle disponibilità in questione per l'anno in corso, nonché fornite rassicurazioni sulla possibilità che l'utilizzo di tali risorse possa aver luogo senza pregiudizio per la realizzazione di interventi eventualmente già programmati per l'anno 2025, a valere sugli stessi stanziamenti. Andrebbero inoltre chiarite le ragioni della disposta compensazione di effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Nel complesso, dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento allegato alla RT riferita al testo iniziale risulta un saldo positivo di 75,6 milioni di euro nell'anno 2025 in termini di fabbisogno, in ragione del fatto che all'incremento, di pari importo, del Fondo di garanzia per la prima casa previsto dall'articolo 2, comma 1, sono stati ascritti effetti solo in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto.

Sul comma 2, che prevede una clausola di neutralità per le restanti disposizioni recate dal provvedimento in esame, si rammenta che secondo quanto stabilito dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità, per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria la RT deve comunque riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov. 2025

[Nota di lettura n. 303](#)

A.S. 1663: “Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali”

"

[Nota di lettura n. 304](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista (**Atto del Governo n. 343**)

"

[Nota di lettura n. 305](#)

A.S. 1714: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 306](#)

A.S. 1683: "Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 307](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (**Atto del Governo n. 344**)

Dic. 2025

[Nota di lettura n. 308](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonché disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 (**Atto del Governo n. 346**)

"

[Nota di lettura n. 309](#)

A.S. 1718: "Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili"

"

[Nota di lettura n. 310](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (**Atto del Governo n. 345**)

"

[Nota di lettura n. 311](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (**Atto del Governo n. 347**)

"

[Nota di lettura n. 312](#)

A.S. 1623: “Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni”

"

[Nota di lettura n. 313](#)

A.S. 1731: "Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA"